



FEDERESTRATTIVA

**Onorevole**  
**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Infrastrutture**  
**Piazza Cavour, 5**  
**20121 Milano**  
[unitaQSM@autorita.energia.it](mailto:unitaQSM@autorita.energia.it)

Roma, li 2 agosto 2013

**Osservazioni al DCO 303/2013/R/gas**  
**Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas**  
**per il quarto periodo di regolazione**

Onorevole Autorità,

trasmettiamo le nostre osservazioni alle proposte contenute nel documento di consultazione in tema di “Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione”.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con massimo riguardo

**Il Segretario Generale**  
**Giuseppe Venditti**

Allegati c.d.t.

Viale Luigi Pasteur 10  
00144 Roma  
CF 80424280586

### ***1. Osservazioni in merito ai temi trattati nel DCO***

Nel rispondere al presente documento di consultazione ci preme evidenziare che l'associata Edison non intende esprimere acquiescenza nei confronti della disciplina introdotta da Codesta Autorità verso la quale ha presentato ricorso avanti al TAR per la Lombardia per l'annullamento di alcune disposizioni contenute nella delibera ARG/com 147/10, attualmente pendente con il n. di RG.2922/10.

Nel ribadire quanto già espresso, dalle nostre associate, nelle osservazioni formulate con riferimento ai precedenti documenti di consultazione sulla qualità e sicurezza del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di regolazione (DCO 341/12 e DCO 501/12), di seguito si riportano alcune delle principali criticità riscontrate nel presente documento per la consultazione e le relative considerazioni di carattere generale.

Le osservazioni sono precedute dal riferimento al paragrafo del DCO in esame.

#### **Rif. par. 6 - Regolazione premi-penalità: componente dispersioni**

In tema di dispersioni di gas e di calcolo dell'indicatore "numero di dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi" la scrivente intende ribadire l'opportunità di considerare l'incidenza della effettiva configurazione della rete, quantomeno in termini di rapporto tra lunghezza della rete aerea e di quella interrata.

Inoltre, avevamo già segnalato in occasione delle passate consultazioni l'opportunità di non includere nel calcolo le segnalazioni effettuate dal personale dipendente del Distributore.

Merita, inoltre, una riflessione il tema della determinazione dei livelli di partenza.

In pratica, per questi ultimi occorre considerare gli sforzi compiuti dalle imprese per raggiungere livelli effettivi estremamente impegnativi; rispettare i livelli tendenziali potrebbe essere notevolmente sfidante, con rischi di penalizzazione molto elevati.

Quanto al livello effettivo annuale, sarebbe preferibile invece il mantenimento della media mobile biennale, in quanto consideriamo migliorativo l'effetto di attenuazione che essa avrebbe su eventuali non conformità consuntivate in un determinato anno.

#### ***Fattori incentivanti il telecontrollo***

Con riferimento alle proposte di revisione del valore del fattore  $\epsilon_p$  e dell'indice  $I_p$ , riteniamo che non sia rispettata la linearità della correlazione, presente nel meccanismo incentivante previsto per il terzo periodo regolatorio, tra l'aumento proposto del fattore  $\epsilon_p$  (0,13 contro 0,10) e i valori che deve raggiungere il parametro  $I_p$  nei bienni 2014-2015 e 2016-2017 (da 0,10 rispettivamente a 0,50 e 0,80) per beneficiare del suddetto aumento del parametro  $\epsilon_p$ .

Appare irrealistico, infatti, prima ancora che notevolmente dispendioso, passare da un grado di copertura del telecontrollo ai fini del monitoraggio della pressione di rete dal 10% al 50% in soli due anni e all'80% in quattro.

In sostanza non ravvisiamo una corretta correlazione tra lo sforzo che l'impresa deve sostenere per aumentare il livello del valore  $I_P$  e il beneficio che deriverebbe dall'aumento del parametro  $\varepsilon_P$ .

Per tali ragioni si suggerisce di riportare i valori di  $I_P$  a quelli della proposta iniziale (DCO 501), e di mantenere la linearità di crescita del fattore  $\varepsilon_P$  al variare dell'indice  $I_P$  stabilita per il vigente periodo di regolazione.

### **Rif. par. 7 - Meccanismi di contenimento del rischio**

#### *Impatto degli incidenti gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza*

Ferme restando le considerazioni che si faranno più avanti a commento dei par. 12.8-12.15 (par. *Incidenti da gas*) e, in particolare sulla responsabilità dell'impresa di distribuzione nell'accadimento degli incidenti da gas, in merito ai meccanismi di contenimento del rischio siamo favorevoli all'introduzione di un principio di proporzionalità legato, piuttosto che al numero di clienti serviti, ai chilometri di rete dell'impianto di distribuzione di gas naturale.

Se si escludono, infatti, come proponiamo nell'ambito delle osservazioni relative ai paragrafi prima menzionati, gli incidenti da gas non attribuibili alla responsabilità del Distributore dall'incidenza sui meccanismi di premio/penalità, appare ragionevole correlare la probabilità di accadimento di un incidente da gas alla dimensione dell'impianto di distribuzione in termini di lunghezza della rete.

Nella formula riportata al par. 7.4 del DCO in esame, pertanto, i termini  $DIM_{IMP}$  dovrebbero riferirsi non tanto al numero di clienti quanto ai chilometri di rete dell'impianto di distribuzione di riferimento.

Un criterio di proporzionalità anche rispetto al numero di clienti serviti potrebbe essere considerato, ma in forma minore (peso inferiore) rispetto all'incidenza della lunghezza della rete dell'impianto di distribuzione.

#### *Differimento delle penalità*

Per quanto attiene alla proposta di introdurre un meccanismo di differimento delle penalità non ci sembra condivisibile la decisione di differire solo le penalità determinatesi nei primi tre anni del periodo, mentre quelle determinatesi nel triennio 2017-2019 non verrebbero differite.

Ad ogni modo, ritenendo tale impostazione poco corretta si auspica che il meccanismo di differimento sia applicato anche alle penalità determinatesi nel secondo triennio,



eventualmente riproporzionate adeguatamente in modo da poter completare il pagamento delle penalità entro la fine del periodo regolatorio.

### **Rif. par. 9 - Obblighi di servizio relativi alla sicurezza**

#### *Obbligo di ispezione della rete*

In merito alle due opzioni presentate al par. 9.7 (pubblicazione del piano di ispezione programmata) riteniamo preferibile, in quanto associata ad un onere amministrativo minore, la soluzione che prevede la pubblicazione a consuntivo del resoconto dell'attività svolta di ispezione programmata della rete, con orizzonte mensile, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'attività.

### **Rif. par. 12 - Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas**

#### *Monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP*

Permangono ancora alcune perplessità in merito alle finalità e alle modalità con le quali l'Autorità intende avviare un monitoraggio della pressione di esercizio delle reti in bassa pressione, motivate dalla sovrapposizione di regole da definire e la normazione tecnica già avviata in materia.

Pertanto la scrivente si rende disponibile a partecipare al tavolo di lavoro che la stessa intende istituire per definire i criteri qualificanti tale attività.

Riteniamo che, tra questi ultimi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla scelta dei punti della rete da sottoporre a monitoraggio.

#### *Incidenti da gas*

Come abbiamo più volte segnalato, da ultimo con la nota interassociativa del 4 luglio u.s., non riteniamo condivisibile la definizione che è stata data agli incidenti da gas (27.1 della RQDG 120/08) e, soprattutto, non riteniamo corretto considerare gli incidenti da gas occorsi per cause non imputabili all'impresa di distribuzione tra le fattispecie di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza che determinano l'annullamento/decurtazione dei premi.

A tale proposito, come dimostrato dai dati statistici sugli incidenti da gas recentemente pubblicati dal CIG nella sua relazione annuale 2012 (solo 19 incidenti su 177, il 10% circa, si sono originati sugli impianti di distribuzione), occorrerebbe ribaltare completamente l'affermazione riportata al par 12.8 lett. b), secondo la quale il verificarsi di un incidente da gas sia “di norma attribuibile ad inadeguatezze tecnico-organizzative dell'impresa distributrice”, nonché al paragrafo 12.12.



Si ribadisce che è diretta responsabilità dell'impresa distributrice la corretta gestione degli aspetti tecnico-organizzativi delle parti di impianto di sua competenza. Tale responsabilità si estende all'intercettazione e all'eventuale intervento in caso di fuga di gas con la conseguente messa in sicurezza dell'impianto, ma nulla può essere attribuito al distributore a valle del contatore o in merito alle modalità di utilizzo degli apparecchi interni del cliente finale.

Tra l'altro, la mancata distinzione tra *impianto interno* (che, in accordo con le norme UNI-CIG 7129, comprende la parte di impianto ed apparecchiature dell'utente a valle del contatore, compresi i dispositivi per l'evacuazione dei prodotti della combustione e le aperture di aerazione/ventilazione) e *impianto di distribuzione* (comprensivo degli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dei gruppi di misura) non consente di ripartire correttamente le responsabilità con la conseguenza di addossare le cause di un incidente da gas totalmente all'azienda di distribuzione.

A dimostrazione di quanto sopra detto vorremmo ricordare alcuni dati salienti riportati nella tabella di pag. 19 della "Statistica incidenti da gas combustibile in Italia – anno 2012" presentata nell'ambito del Forum CIG del 18 e 19 giugno 2013:

- L'impianto di evacuazione non idoneo o mancante è stato la causa del 26% degli incidenti e il 44% dei decessi
- La maggior parte degli incidenti mortali è dovuta a intossicazione/asfissia (14 sul totale di 18).
- Ben 158 incidenti su 177 sono occorsi per cause dovute all'impianto interno dell'utente (a valle del contatore), mentre solo 19 su 177 sono attribuibili all'impianto di distribuzione.
- Tutti i deceduti riguardano incidenti dovuti all'impianto interno utente, mentre nessun deceduto, si è avuto per incidenti sull'impianto di distribuzione.

Di conseguenza sarebbe opportuno escludere dall'ambito del meccanismo premi-penalità l'incidente da gas qualora la parte d'impianto coinvolto non rientri nel perimetro di responsabilità dell'impresa di distribuzione.

In merito a quanto riportato al punto 12.10 del presente DCO, ad esempio, sono stati registrati casi in cui a causa del tentativo di allaccio alla rete da parte di clienti "abusivi" sia stato necessario l'intervento delle squadre di pronto intervento e/o del Corpo dei Vigili del Fuoco, ma non sembra ragionevole che tale accadimento possa avere effetti sugli obiettivi di sicurezza del servizio.

Tutto ciò premesso, pur ritenendo doveroso procedere quanto prima ad una revisione della definizione di incidente da gas, così come anche segnalato con la nota interassociativa del 4 luglio u.s., anche attraverso un percorso condiviso che coinvolga Autorità, CIG e Associazioni dei distributori, si potrebbe già da subito modificare la regolazione in modo da operare una netta distinzione tra gli incidenti avvenuti (a valle del contatore) per cause legate

a malfunzionamenti degli impianti di utilizzazione o ad azioni degli utenti finali e quelli accaduti per responsabilità dell'impresa di distribuzione e, conseguentemente, annoverare solo questi ultimi tra i casi che determinano l'annullamento/decurtazione dei premi.

#### *Periodo di subentro*

Infine, riguardo la proposta di Codesta Autorità di rimuovere il periodo di subentro, si fa rilevare come questo aspetto potrebbe risultare critico per i seguenti aspetti:

- Determinerebbe l'impossibilità del gestore entrante di garantire il rispetto degli standard previsti dalla RQDG in materia di qualità e sicurezza del servizio a discapito della tutela dei clienti finali;
- Impedirebbe al gestore entrante prendere visione della realtà degli impianti e delle eventuali criticità a essi connesse.

Andrebbe, a nostro avviso, mantenuto il periodo di subentro con le attuali tempistiche, soprattutto in previsione delle prossime gare d'ambito nelle quali si verificherà un avvicendamento dei distributori e diventa cruciale il corretto passaggio di informazioni tra i due gestori, soprattutto se si tratta di impianti di dimensioni notevoli.

A garanzia della clientela finale si potrebbe prevedere che il periodo effettivo del nuovo esercizio ai fini degli obblighi di servizio da parte del nuovo distributore decorra sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione della concessione e non in qualsiasi periodo dell'anno, potendo avvenire anche in prossimità della fine dell'anno solare. , In tal modo si annullerebbero gli effetti di eventuali mancati adempimenti del gestore uscente che non si sentirebbe più vincolato nel rispetto degli obblighi qualità, sicurezza e continuità del servizio per via della perdita della concessione. D'altra parte risulta impossibile, proprio per le tempistiche e frequenze necessarie alla corretta gestione degli impianti ai fini degli stessi obblighi di sicurezza, qualità e continuità del servizio, che il distributore entrante, nel periodo intercorrente tra la data di presa in carico della località e la fine dello stesso anno solare, riesca ad ottemperare alle carenze del distributore uscente qualora quest'ultimo non avesse rispettato gli obblighi nelle frequenze necessarie.

In alternativa si potrebbe introdurre nel bando di gara la previsione di uno specifico obbligo di comunicazione sull'impresa uscente nei confronti di quella subentrante che garantisca il corretto scambio di dati e informazioni tra i due soggetti che consenta il rispetto degli obblighi annuali esistenti in materia di qualità e sicurezza del servizio (ipotesi posta in consultazione nel DCO 501/2012). Riteniamo, infatti, che non si possa assumere con certezza che il gestore uscente provveda a tutti gli adempimenti a suo carico, né il gestore entrante essere ritenuto responsabile delle carenze nella gestione o degli inadempimenti addebitabili al gestore uscente.

Inoltre, non si condivide l'orientamento dell'Autorità di lasciare alle parti la disciplina di obblighi e responsabilità nel trasferimento di dati e informazioni, ma che questi sia definiti dal regolatore attraverso un provvedimento specifico.

## **2.Osservazioni agli spunti puntuali**

*Q.1 Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di decurtazione dei premi in casi di incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice (cfr. punti da 7.1a 7.4)?*

Si vedano le considerazioni espresse in precedenza con riferimento ai par. del DCO “*Impatto degli incidenti gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza*” e “*Incidenti da gas*”.

*Q.2 Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di pubblicazione da parte delle imprese distributrici del piano di ispezione programmata della rete (cfr. punto 9.7)?*

Si ritiene preferibile l'alternativa B, che prevede la pubblicazione esclusivamente a consuntivo del resoconto dell'attività svolta di ispezione programmata della rete con orizzonte mensile, scelta motivata da una maggiore semplificazione amministrativa.

*Q.3 Quali altri o alternativi elementi oggettivi potrebbero essere tenuti in considerazione in sede di verifica ispettiva ai fini del rispetto delle norme riguardanti il servizio di Pronto Intervento (cfr. punto 11.5a)?*

Non vi sono osservazioni.

*Q.4 Si intravedono controindicazioni all'introduzione della regola secondo cui i tratti di rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo, debbano essere ispezionati al 100% ogni anno (cfr. 9.6)?*

Riteniamo eccessiva tale previsione, in particolare per le reti in PVC, per le quali riteniamo sufficiente una programmazione delle attività di ispezione della rete su un orizzonte biennale.

*Q.5 Quali controindicazioni si intravedono nel prevedere l'applicazione di una etichetta adesiva (o cartellino) sui misuratori del gas che riporti il numero di Pronto Intervento dell'impresa distributrice (cfr. 10.8)?*

Si potrebbe prevedere, al fine di un contenimento dei costi che tale attività comporterebbe, una graduale applicazione di una etichetta adesiva che riporti il numero di Pronto Intervento nell'ambito delle sostituzioni dei vecchi misuratori, in ottemperanza alla disciplina prevista dalla Del. ARG/gas 150/08.

*Q.6 Si condivide la proposta di rimodulazione dei tempi di aggiornamento della cartografia e della stesura del rapporto annuale dello stato elettrico, con l'obiettivo anche di comunicare una sola volta i dati di consistenza della rete (cfr 9.15e 12.20)?*

Si condivide la proposta.

### **13 Continuità del servizio**

Si ritiene che nel provvedimento finale debbano essere esplicitati chiaramente i casi di interruzione dovuti a “cause di secondo livello”.

### **14. Aggiornamento della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione**

Relativamente alla preventivazione di lavori complessi non si condivide l'abbassamento dello *std* a 30 giorni lavorativi per gruppi di misura di ogni classe, che riteniamo eccessivo. Tali lavori necessitano di una serie di attività, compreso uno o più sopralluoghi, volti a predisporre i dettagli del progetto e che richiedono un impegno per il quale già oggi non è talvolta sufficiente il tempo previsto di 40 gg.. L'accuratezza del progetto alla base della preventivazione è necessaria affinché il costo dell'intervento esplicitato si attenga quanto più possibile ai valori di consuntivo.

Per tali ragioni si richiede che venga mantenuto lo standard precedente pari a 40 giorni lavorativi.

Circa l'intento del regolatore di mantenere in capo al venditore lo standard generale relativo alla fissazione dell'appuntamento tra distributore e cliente finale entro un (1) giorno lavorativo (rif. paragrafo 14.17), si desidera richiamare tutte le osservazioni formulate in merito al DCO 501/2012/R/GAS ed inviate a Codesta Direzione il 15 gennaio u.s. (rif. documento “Osservazioni Edison al documento di consultazione 501/2012/R/GAS...” del 15 gennaio 2013).

Si condivide l'introduzione nel settore gas del preventivo rapido purché vi sia quanto prima l'introduzione di un prezzario unico nazionale che contempli tutte le prestazioni che non necessitino di un preventivo (come accade per il settore elettrico).

Per agevolare il lavoro del regolatore si suggerisce che dal 1° gennaio 2014 entri in vigore tale prezzario e che ricomprenda almeno l'esecuzione di lavori semplici quali: l'attivazione, la riattivazione, la disattivazione della fornitura senza modifica di potenzialità, voltare e disattivazione e riattivazione del punto a seguito di morosità del cliente finale.

Si ritiene quindi che possa essere introdotto il preventivo rapido sempre che i corrispettivi indicati siano remunerativi delle prestazioni eseguite dal distributore, uniformati a livello nazionale per tutte le imprese e, come già segnalato in occasione del recente DCO 257/13 in materia tariffaria, determinati nell'ambito di un confronto con le associazioni di categoria.





FEDERESTRATTIVA

Per quanto concerne l'esecuzione ritardata dell'attivazione e disattivazione della fornitura, sarebbe opportuno che le agende dei distributori avessero una visibilità temporale di almeno tre mesi dal momento della consultazione. In questo modo, sarebbe più agevole, sia per i distributori sia per i venditori, tenere traccia delle effettive date in cui i lavori dovranno essere eseguiti.

Infine, si ricorda che ad oggi ancora circa il 50% degli operatori della distribuzione non è dotato di agenda on-line per la fissazione dell'appuntamento da parte del venditore con il cliente finale. Tale carenza, ostacola il venditore nel rispettare lo standard generale relativo alla fissazione dell'appuntamento con il cliente finale entro un giorno lavorativo (si rimanda a quanto riportato al paragrafo 1 in merito al ricorso presentato dalla nostra associata Edison).